Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI — **Roma — Giovedì, 16 luglio 1925** — **Numero 163**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1031, relativo alla repressione in fatto di collocamento della gente di mare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 30 giugno 1925, all'art. 9 del decreto medesimo, ultimo comma, per inesattezza della copia trasmessa, invece di leggere « art. 160 del Codice di procedura penale », deve dirsi « art. 164 », come risulta dall'originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO STRAORDINARIO:

Repubblica di San Marino: Bollettino ufficiale delle obbligazioni del prestito a premi estratte in Roma il 30 giugno 1925.

Consorzio di bonificamento delle Valli grandi veronesi ed ostigliesi, in Legnago: Elenco delle obbligazioni del prestito di L. 3,200,000 estratte il 27 giugno 1925.

Città di Trieste: Elenco delle cartelle del prestito civico dell'anno 1879 estratte il 1° luglio 1925.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1444.

REGIO DECRETO-LEGGE 7 luglio 1925, n. 1173.

Istituzione dei Provveditorati alle opere pubbliche pel Mezzogiorno e le Isole.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per l'interno, per le finanze, per l'economia nazionale e per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1936, per l'esecuzione delle opere pubbliche e per l'attuazione delle provvidenze ad esse collegate e dirette al sollecito miglioramento delle condizioni del Mezzogiorno e delle Isole sono istituiti, con il nome di Provveditorati alle opere pei compartimenti territoriali, e nelle sedi partitamente indicate, i seguenti uffici :

1° Provveditorato alle opere per le provincie di Caserta, Benevento, Avellino e Salerno, con sede a Caserta;

2° Provveditorato alle opere per le provincie di Aquila, Chieti, Teramo e Campobasso, con sede ad Aquila;

3° Provveditorato alle opere per le provincie di Foggia, Bari, Taranto e Lecce, con sede a Bari;

4° Provveditorato alle opere per la Basilicata, con sede a Potenza;

5° Provveditorato alle opere per le provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria, con sede a Catanzaro;

6° Provveditorato alle opere per le provincie di Messina, Catania, Siracusa, Caltanissetta, Girgenti, Palermo e Trapani, con sede a Palermo;

7° Provveditorato alle opere per le provincie di Cagliari e Sassari, con sede a Cagliari.

Per la provincia di Napoli sarà, ai medesimi effetti, provveduto con separato decreto.

Il Provveditorato alle opere con sede in Catanzaro, istituito pei fini del presente decreto, assorbirà, continuandone l'attività, l'ufficio regionale per le strade calabresi, sorto in base al R. decreto 28 agosto 1924, n. 1432.

Saranno interamente attribuite ai Provveditorati, in ragione di territorio, le funzioni esercitate dai circoli di ispezione del Genio civile di Napoli, Bari, Palermo e Cagliari che saranno soppressi.

La competenza territoriale del circolo d'ispezione del Genio civile di Roma sarà limitata alla provincia di Roma.

Art. 2.

Sono attribuiti al Ministero dei lavori pubblici, per la parte riguardante il Mezzogiorno e le Isole, i servizi già di competenza del Ministero dell'economia nazionale, relativi alle irrigazioni, alle opere di sistemazione idraulico forestale dei bacini montani e all'imboschimento delle zone litoranee, al bonificamento agrario, in quanto collegato con le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse; i servizi dipendenti dal Ministero dell'interno, diretti ad agevolare le provviste di acqua potabile, la costruzione di ospedali, cimiteri, locali di isolamento, fognature ed altre opere igieniche; i servizi dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione, diretti a facilitare la costruzione di edifici scolastici. Le date e le modalità dei passaggi dei servizi sono stabilite d'accordo tra i Ministri interessati.

I predetti Ministeri comandano presso il Ministero dei lavori pubblici il necessario personale tecnico e amministrativo.

Nulla è innovato alle vigenti disposizioni in materia di polizia sanitaria.

Art. 3.

I provveditori alle opere sono nominati con decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri, ed è loro attribuito durante l'incarico il grado 4° della gerarchia, anche se, essendo funzionari dello Stato, appartengano a gradi inferiori.

Durante l'incarico, i provveditori, se provenienti dall'Amministrazione dello Stato, sono surrogati nel ruolo, con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

I provveditori alle opere rappresentano il Ministro per i lavori pubblici, dal quale dipendono direttamente e rispondono verso di lui di tutto quanto si attiene ai servizi ed alle attribuzioni loro assegnate dalla legge.

L'ufficio di provveditore alle opere è incompatibile con qualsiasi altra carica od ufficio pubblico politico od amministrativo.

Art. 4.

I Provveditorati sono composti di un ufficio amministrativo diviso in più sezioni e di una sezione di ragioneria.

Dai Provveditorati dipendono gli uffici del Genio civile inclusi nei territori dei compartimenti e, per la parte di competenza attribuita al Ministero dei lavori pubblici con il disposto del precedente art. 2, gli uffici forestali inclusi nei compartimenti medesimi.

Art. 5.

Presso ciascun Provveditorato funziona un Comitato tecnico-amministrativo, del quale, oltre il provveditore alle opere, che lo presiede, fanno parte:

a) uno o due ispettori superiori del Genio civile;

b) un funzionario amministrativo del Ministero dei lavori pubblici, di grado non inferiore al 6°, avente la direzione dell'ufficio amministrativo del Provveditorato;

c) da uno a quattro ingegneri del Genio civile, capi degli uffici inclusi nei diversi compartimenti;

d) un delegato del Ministero delle finanze;

e) due delegati del Ministero dell'interno di cui uno versato nelle discipline igienico-sanitarie;

f) due delegati del Ministero dell'economia nazionale, l'uno versato nelle discipline agrarie, l'altro appartenente all'Amministrazione delle foreste;

g) un delegato del Ministero della pubblica istruzione, per la parte riguardante l'edilizia scolastica;

h) il direttore della stazione di sperimentazione agraria istituita nel compartimento del Provveditorato;

i) uno o due direttori di cattedre ambulanti di agricoltura;

l) un rappresentante della Regia avvocatura erariale;

m) il capo dell'ufficio idrografico del Genio civile, ricadente nel compartimento o a questo più vicino o un ingegnere addetto all'ufficio stesso;

n) il capo della sezione di ragioneria del Provveditorato.

Il numero dei membri di cui alle lettere *a*), *c*) ed *i*) è determinato per ciascun Provveditorato con disposizione del Ministro per i lavori pubblici.

Il provveditore alle opere, presidente del Comitato, ha facoltà di consultare per la trattazione di speciali problemi, tecnici e studiosi, anche non appartenenti alla Regia amministrazione.

In assenza del provveditore alle opere, il Comitato tecnico, è presieduto dal funzionario del Genio civile più anziano.

Nei casi di urgenza e per l'esame di progetti che non superino l'importo di L. 1,000,000 il Comitato potrà essere costituito dai soli membri residenti nella sede del Provveditorato, ivi sempre compreso un esperto della materia trattata.

Nei limiti della competenza territoriale dei Provveditorati, i rispettivi Comitati tecnici hanno le funzioni ed attribuzioni delle sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici competenti per materia.

Nei casi nei quali i provveditori alle opere non intendano conformarsi ai pareri dei Comitati tecnici, possono farlo, previa decisione del Ministro per i lavori pubblici, sentito in assemblea generale il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I provveditori alle opere promuovono, pel tramite del Ministero, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici in assemblea generale quando si tratti di determinare criteri di massima per la soluzione di grandi problemi tecnici o si tratti di esaminare progetti di opere di eccezionale complessità o che interessino il territorio di più Provveditorati.

I provveditori alle opere e gli ispettori superiori del Genio civile addetti ai Comitati tecnici degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici fanno parte di diritto anche del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Agli ispettori medesimi sono deferite dai provveditori alle opere le attribuzioni assegnate agli ispettori superiori di circolo coi Regi decreti 28 agosto 1924, n. 1395; 28 agosto 1924, n. 1396, e 7 maggio 1925, n. 646.

Art. 6.

I Provveditorati nel termine di sei mesi dalla data del presente decreto formeranno i piani regolatori delle opere riguardanti ciascun compartimento e compiranno gli studi per la revisione delle intervenute classifiche delle opere per proporne eventualmente la modificazione, allo scopo di renderle consone ai fini del presente decreto o per coordinarle qualora fosse consigliato dalla connessione e dall'economia delle sistemazioni da intraprendere.

I Provveditorati compiranno nello stesso termine gli accertamenti per le nuove proposte di classificazione di opere e stabiliranno la graduatoria d'urgenza dei lavori in rapporto ai bisogni locali.

Per le grandi sistemazioni che comprendessero il territorio di più Provveditorati l'iniziativa sarà assunta da quello maggiormente interessato, d'intesa con gli altri.

I piani regolatori, le proposte di classificazione delle opere e la graduatoria d'urgenza dei lavori, saranno esaminati dai Comitati tecnici di cui all'art. 5 e quindi comunicati al Ministro per i lavori pubblici, per le definitive determinazioni, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

I compiti di cui sopra, destinati ad inquadrare organicamente l'attività futura, saranno assolti senza pregiudizio della gestione delle opere in corso, che sarà subito trasferita dall'Amministrazione centrale dei lavori pubblici ai Provveditorati e della gestione delle opere che saranno in seguito appaltate in base ai progetti già redatti o in corso di compilazione, secondo i programmi di lavori approvati.

Art. 7.

In conformità dei piani regolatori approvati e dei reparti annuali di lavori da sottoporre alla preventiva ammissione del Ministro per i lavori pubblici, i Provveditorati curano, per mezzo degli uffici dipendenti, la redazione dei progetti e la esecuzione dei servizi e delle opere pubbliche di competenza dello Stato, eccettuate quelle di cui all'ultimo comma del presente articolo, nonchè la esecuzione delle opere pubbliche di spettanza degli Enti locali o d'interesse collettivo che lo Stato decida di assumere direttamente, su richiesta degli interessati.

I provveditori hanno facoltà, assumendo sotto la loro personale responsabilità i conseguenti impegni di spese di disporre l'esecuzione dei lavori e delle provviste sino all'importo di L. 3,000,000 mediante asta pubblica o licitazione privata e sino all'importo di L. 1,500,000 per lavori e provviste da affidare a trattativa privata o da eseguire in economia, salvi i maggiori limiti già consentiti da norme speciali.

In ciascun Provveditorato gli atti relativi agli impegni e i titoli di spesa sono vistati dal capo della sezione di ragioneria, ove questa nulla trovi da osservare.

Nel caso contrario se il provveditore giudichi che l'atto di impegno o il titolo di pagamento debba aver corso, dà ordine scritto al capo della sezione di ragioneria, il quale deve eseguirlo. Tale ordine scritto deve essere firmato personalmente dal provveditore ed è comunicato alla Corte dei conti con l'atto medesimo.

L'ordine non può essere impartito quando si tratti di eccedenza o di errata imputazione di spesa.

I provveditori hanno la gestione tecnica, economica e amministrativa di tutti i lavori pubblici che si eseguono nel compartimento, e che sieno stati appaltati dal Ministero dei lavori pubblici o dai Provveditorati stessi.

Nel disimpegno di tali attività i Provveditorati assumono la rappresentanza giuridica del Ministro per i lavori pubblici di fronte ai terzi e in giudizio dinanzi a qualsiasi giurisdizione ordinaria o speciale.

I provveditori hanno facoltà di concludere ed approvare, previo parere dei Comitati tecnici nei casi previsti, transazioni relative ai lavori, compreso l'esonero di penalità stipulate quando ciò che si promette, si abbandona o si paga non superi L. 200,000, concorrendo a formare tale somma le transazioni che fossero precedentemente intervenute sullo stesso oggetto e per la esecuzione dello stesso contratto.

Non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, quando i provvedimenti abbiano riportato l'approvazione a maggioranza assoluta dei Comitati tecnici, o quando, verificatasi la circostanza di cui all'art. 5, comma settimo, il Ministro per i lavori pubblici abbia deciso in senso favorevole.

Spetta inoltre ai Provveditorati di avviare le istruttorie per la concessione di opere pubbliche, salvi i pareri del Consiglio di Stato e i provvedimenti di concessione, che saranno in ogni caso promossi dall'Amministrazione centrale.

Nulla è innovato alle norme vigenti per derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche e per occupazioni di spiagge marittime.

Tuttavia i Provveditorati si pronuncieranno sulle domande di utilizzazioni, dopochè sia intervenuta la prescritta istruttoria.

E' riservata al Ministero dei lavori pubblici la facoltà di emanare norme speciali per il coordinamento del servizio delle escavazioni portuali, nell'intento di conseguire il migliore impiego dei mezzi effossori di proprietà della Regia

amministrazione, anche in deroga alle normali competenze dei singoli Provveditorati circa i porti compresi nelle rispettive giurisdizioni.

Restano invariate le disposizioni vigenti che riguardino la materia e i servizi dipendenti da terremoti e le disposizioni che riflettano le ferrovie, le tramvie ed i servizi automobilistici.

Art. 8.

I Provveditorati istruiscono le domande per il riconoscimento dei caratteri e della obbligatorietà delle opere, per la determinazione di perimetri, per l'approvazione di piani economici e le domande di contributi, concorsi e sussidi per opere eseguite da Enti locali e da privati.

I provvedimenti definitivi sono però riservati al Ministero dei lavori pubblici.

Per le opere che debbono essere eseguite da Enti locali e che sieno autorizzate o elencate da leggi speciali o da decreti emanati in esecuzione di leggi, i contributi o i concorsi governativi sono concessi dai Provveditorati quando l'importo complessivo della spesa da porre a carico dell'Erario non superi L. 3,000,000.

Art. 9.

Per le zone del Mezzogiorno e delle Isole nelle quali siano state estese le leggi per il bonificamento dell'Agro romano, le provvidenze sono attuate a cura del Ministero dei lavori pubblici.

I Provveditorati hanno competenza per l'esame e per l'approvazione delle proposte dei miglioramenti agrari, per la formazione dei piani regolatori delle strade di bonificamento agrario, per l'approvazione dei piani di costruzione di borgate o di centri di colonizzazione, per la redazione dei piani complementari di bonificamento.

In materia di credito fondiario agrario i Provveditorati propongono la misura del concorso governativo nel pagamento degli interessi sui mutui.

Art. 10.

I Provveditorati esercitano sui consorzi amministrativi l'attività di cui all'art. 14, lettere *F, G, H,* della legge 5 maggio 1907, n. 257, modificata dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3238, nei limiti della competenza per materia.

Art. 11.

Presso ciascun Provveditorato può essere istituito un servizio per i contratti. Le funzioni di ufficiale rogante, a norma e per gli effetti degli articoli 95 e seguenti del regolamento 23 maggio 1924, n. 827, sulla contabilità generale dello Stato, possono essere attribuite per i contratti di competenza di ciascun Provveditorato, al capo di una sezione amministrativa, e, in caso di assenza o di impedimento di questo, ad altro funzionario di grado non inferiore al 9°, da nominarsi con decreto del provveditore.

Lo stesso provveditore può delegare ad un funzionario dipendente la facoltà di stipulare i contratti di competenza dell'ufficio medesimo, a norma dell'art. 94 del regolamento suddetto.

Art. 12.

Per le opere affidate alla gestione di ciascun Provveditorato sono istituite distinte voci di bilancio per i corrispondenti stanziamenti annuali.

Sugli stanziamenti sono anticipati ai provveditori alle opere con mandati tratti sulle varie sezioni di tesoreria comprese nei singoli compartimenti, a seconda delle necessità di cassa, i fondi occorrenti per provvedere al pagamento delle spese impegnate e liquidate.

Per far fronte a spese urgenti i Provveditorati possono emettere ordinativi intestandoli ai dipendenti capi degli uffici esecutivi, i quali di volta in volta ne renderanno conto.

Delle spese eseguite i provveditori dànno ragione alla fine di ogni semestre alla Corte dei conti, previo controllo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

I conti stessi debbono essere firmati anche dai capi delle sezioni di ragioneria dei Provveditorati, i quali rispondono della loro regolarità.

I Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, ciascuno nella propria competenza, dispongono ispezioni e riscontri ai servizi dei Provveditorati.

Art. 13.

Dell'attività sviluppata durante ciascun esercizio finanziario, i Provveditorati dànno notizia al Ministro per i lavori pubblici con apposita relazione che sarà presentata non oltre il 1° trimestre dell'esercizio finanziario successivo.

Art. 14.

I provveditori alle opere hanno alla loro dipendenza tutto il personale di ruolo che dalle diverse Amministrazioni governative è distaccato per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto ed il personale straordinario che ad integrazione e pel regolare funzionamento degli uffici è assunto nei modi indicati dal penultimo capoverso dell'art. 16.

Il personale dei Provveditorati è tratto di regola dalle Amministrazioni dei lavori pubblici, dell'economia nazionale, dell'interno e della pubblica istruzione o da altri Enti ed istituti soggetti alla vigilanza e funzionanti col concorso finanziario dello Stato.

I capi degli uffici amministrativi hanno la qualifica di vice provveditori e sostituiscono nella direzione dei Provveditorati i titolari precariamente assenti.

I capi delle sezioni di ragioneria sono nominati con decreto del Ministro per le finanze.

I delegati dei Ministeri dell'economia nazionale, dell'interno e della pubblica istruzione, destinati a far parte dei Comitati tecnici, sono permanentemente distaccati presso i Provveditorati e sono posti anche a capo del competente reparto di gestione.

I Provveditorati sono inclusi tra le Amministrazioni presso le quali i funzionari dei suindicati Ministeri possono essere distaccati nella posizione prevista dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958. Ai sensi dello stesso decreto possono essere collocati fuori ruolo anche i funzionari dei Ministeri suddetti, i quali sieno destinati a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale dei lavori pubblici.

Art. 15.

Le destinazioni del personale di altre Amministrazioni dello Stato presso il Ministero dei lavori pubblici e presso i Provveditorati e di quello addetto agli uffici locali da questi dipendenti, sono deliberate di comune accordo tra le Amministrazioni centrali interessate.

Per i successivi movimenti saranno inoltre sentiti, ove occorra, i provveditori alle opere.

Art. 16.

Per la formazione degli uffici dei Provveditorati è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, il passaggio di funzionari di grado non superiore al 9° e forniti della classifica di ottimo o di distinto, dai ruoli di altre Amministrazioni in quelli dei lavori pubblici.

Sulle domande, che saranno al riguardo inoltrate entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, deciderà il Ministro per i lavori pubblici col consenso dell'altro Ministro interessato.

I funzionari prescelti sono nominati ai posti dello stesso grado vacanti nel ruolo del gruppo corrispondente a quello a cui appartengono nell'Amministrazione di provenienza e vengono collocati in tale ruolo secondo l'anzianità già raggiunta nel grado medesimo.

Le assunzioni per necessità transitorie di personale straordinario di qualunque categoria, sono fatte in analogia al disposto del R. decreto 9 aprile 1925, n. 416.

Le condizioni d'assunzione del personale straordinario amministrativo, contabile e d'ordine sono stabilite in relazione a quelle rispettivamente fissate per l'assunzione degli ingegneri, dei geometri e degli assistenti.

Art. 17.

Per compensare l'intensificazione di lavoro e la maggiore produttività del personale addetto ai Provveditorati, sarà stanziata annualmente in bilancio la somma di L. 5,000,000, da trarre dal fondo di riserva di cui al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266.

Le norme per la erogazione di detta somma saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze.

Il servizio prestato lodevolmente presso i Provveditorati costituisce titolo di merito per l'avanzamento nella carriera.

I capi degli uffici decentrati fanno parte del Consiglio di amministrazione per il personale dei ruoli amministrativi e d'ordine del Ministero dei lavori pubblici e del Consiglio di amministrazione per il personale del Genio civile e intervengono con voto deliberativo alle riunioni nelle quali per promozioni od altro debba essere esaminata la posizione dei funzionari addetti agli accennati uffici.

Art. 18.

Ai componenti dei Comitati tecnici non appartenenti all'Amministrazione dello Stato ed agli esperti di cui all'articolo 5, comma 3°, sono corrisposti, quando debbano recarsi fuori della loro residenza abituale, le indennità di viaggio e di soggiorno competenti agli ispettori superiori del Genio civile.

Art. 19.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è determinata annualmente, in base a fabbisogno motivato, per ciascun Provveditorato, la somma che deve essere impiegata per retribuire il personale fuori ruolo ed il personale straordinario, per corrispondere le indennità di missione e di trasferta, nonchè per far fronte a tutte le altre spese per costruzione, manutenzione e fitto di locali, per autoveicoli e pel funzionamento in genere di tutti i servizi tecnici, amministrativi e contabili.

Art. 20.

L'Ispettorato centrale per le opere pubbliche del Mezzogiorno, istituito con R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, segue l'andamento dell'attività svolta dai Provveditorati, per mezzo delle notizie ad esso fornite dalle Direzioni generali e dall'ufficio statistico del Ministero dei lavori pubblici e attinte direttamente, e segnala al Ministro per i lavori pubblici i provvedimenti che al riguardo potessero occorrere.

Art. 21.

Per impartire direttive di massima ai provveditori allo scopo di informarne a principî omogenei le iniziative e per coordinarne all'occorrenza l'attività, è costituito un Comitato presieduto dal Ministro per i lavori pubblici e in sua assenza dal Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, e composto dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dai presidenti di sezione del Consiglio medesimo, dai direttori generali ed ispettori generali del Ministero dei lavori pubblici e dai direttori generali della sanità, dell'agricoltura, delle foreste e demani e dell'istruzione primaria.

Art. 22.

I Provveditorati alle opere, per le ricerche e per le esperienze di carattere scientifico agrario, si varranno delle istituzioni esistenti e di quelle che saranno fondate nei luoghi nei quali se ne manifesterà la necessità.

Art. 23.

La tabella n. 48 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata dall'art. 13 del R. decreto 4 settembre 1924, n. 1356, e dall'art. 3 del R. decreto 25 settembre 1924, n. 1477, è sostituita dalla seguente, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici:

Grado		Numero dei posti
4°	Direttori generali	3
4°	Ispettori generali	1
5°	Ispettori centrali	5
6°	Direttori capi divisione	12
6°	Ispettori capi	6
7°	Capi sezione	32
8°	Consiglieri	31
9°	Primi segretari	56
10° 11°	Segretari e vice segretari	61
		207

Con decreto del Ministro per le finanze saranno stabiliti per i ruoli organici del personale del gruppo *A* e del gruppo *C*, di cui alla tabella n. 2 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, gli aumenti che si rendessero necessari per i servizi del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 24.

Durante il biennio successivo alla data di pubblicazione del presente decreto è data facoltà al Ministro per i lavori pubblici di prescindere dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai gradi 5° e 6° del personale della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero dei lavori pubblici e del personale tecnico (gruppo *A*) del corpo Reale del Genio civile.

Le disposizioni del presente decreto, per quanto riguarda le facoltà accordate ai Provveditorati in materia di gestione

dei servizi e delle opere e per quanto riguarda la posizione e il trattamento del personale, eccettuati i casi di condizioni più favorevoli, sono estese agli esistenti uffici tecnico-amministrativi decentrati del Ministero dei lavori pubblici; nulla è però variato nella competenza per materia attribuita a tali istituti.

Art. 25.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte nel bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 26.

Con decreti del Ministro per i lavori pubblici sarà determinata la data sotto la quale ciascun Provveditorato comincerà a funzionare e correlativamente sarà determinata la data di cessazione o di limitazione dell'attività dei circoli d'ispezione del Genio civile di cui all'art. 1 del presente decreto.

Art. 27.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — FEDERZONI — DE' STEFANI — NAVA — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, foglio 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1445.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 luglio 1925, n. 1172.

Disposizioni relative al trattamento in casi particolari, alla riduzione dei ruoli organici ed allo stato giuridico del personale statale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive estensioni e modificazioni;

Veduto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Segretario di Stato per gli affari esteri, Ministro *ad interim* per la guerra e per la marina e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il personale estraneo all'Amministrazione dello Stato, assunto all'impiego in grado superiore a quello iniziale della carriera, deve prestare servizio a titolo di prova per un periodo non inferiore a sei mesi.

Durante tale periodo spetta soltanto un assegno mensile da determinarsi da ciascuna Amministrazione, in misura non eccedente il dodicesimo dello stipendio iniziale del grado al quale il personale viene assunto, escluso il supplemento di servizio attivo.

Sono applicabili, al personale di cui al presente articolo, le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 2.

Il termine utile per la revisione delle indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato, aventi carattere di rimborso di spese, di cui al terzo comma dell'art. 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è prorogato al 31 dicembre 1925.

Le indennità che, entro tale termine, non saranno confermate o diversamente regolate mediante decreti dei singoli Ministri, di concerto col Ministro per le finanze, s'intendono abolite, con effetto dal 1° aprile 1924.

Le indennità già rivedute, in applicazione del citato articolo 189, possono, nell'intento di operarne la riduzione, essere sottoposte a nuova revisione, da disporsi mediante decreti Reali, da emanarsi su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i singoli Ministri, entro il 31 dicembre 1925.

Art. 3.

Alla Commissione di cui all'art. 208 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, compete il giudizio su tutte le controversie che riguardino attribuzione di gradi, promozioni, assegnazioni di stipendi e valutazioni di anzianità alla prima attuazione delle disposizioni del decreto stesso e relative modificazioni, comprese quelle del presente decreto, nonchè sulle controversie relative a provvedimenti successivi, che si riferiscano ad assegnazioni di stipendi e valutazioni di anzianità.

Rimane ferma la competenza della Commissione di cui sopra anche quando ricorra nei provvedimenti impugnati, insieme coll'applicazione delle disposizioni anzidette, quella di norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, o di altre, generali o speciali, relative ai personali dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

E' devoluta alla Commissione predetta, restando abrogata ogni disposizione contraria, anche la risoluzione delle controversie derivanti dall'estensione dell'ordinamento gerarchico al personale di ruolo delle nuove Provincie proveniente dai cessati regimi, fermo il disposto dell'art. 25 del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 440, per quanto riguarda i ricorsi relativi alla prima applicazione del R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1842.

I ricorsi alla Commissione debbono essere notificati, entro il termine utile per la loro presentazione, a tutti coloro che abbiano nel provvedimento impugnato un interesse diretto.

Per ciascuno dei quattro membri effettivi della Commissione verrà, nel modo indicato all'art. 208 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e nelle rispettive categorie, nominato un membro supplente.

Possono anche essere designati rappresentanti supplenti delle Amministrazioni interessate per l'intervento alle adunanze della Commissione, ai sensi del secondo comma dell'articolo predetto, da scegliersi tra i funzionari e gli ufficiali di grado non inferiore al settimo.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1927-28 sarà provveduto alla riduzione dei posti nei ruoli del personale risultanti dagli allegati II e IV al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, fatta eccezione per i ruoli dei personali indicati all'art. 14 del citato R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in relazione all'ulteriore riordinamento dei servizi, alla riorganizzazione tecnica degli uffici, all'adozione di più spediti metodi di lavoro e alla cessazione delle gestioni straordinarie e di stralcio dipendenti dalla guerra.

La riduzione sarà effettuata gradualmente in ogni esercizio, in modo da raggiungere, entro un quinquennio, a partire dall'anno finanziario sopra indicato, la diminuzione globale del dieci per cento.

L'art. 211 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395 è abrogato.

Rimane ferma la disposizione del primo comma dell'articolo 117 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, nei riguardi dei ruoli ai quali si applica il presente articolo.

Art. 5.

Per il personale dipendente dal Ministero degli affari esteri e per quello delle scuole all'estero, fanno parte della Commissione di disciplina, di cui all'art. 68 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, i direttori generali o funzionari di grado pari o superiore da cui dipende il personale anzidetto, i quali, in caso di assenza o di altro legittimo impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari chiamati dall'ordinamento del Ministero, a farne le veci.

La Commissione è presieduta dal Ministro, o dal Sottosegretario di Stato, ovvero dal funzionario più elevato in grado o più anziano.

Le funzioni di relatore sono esercitate dal direttore generale, membro della Commissione, da cui dipende l'ufficio del personale, ovvero dal funzionario che lo sostituisca, ai sensi del precedente primo comma.

Il disposto del presente articolo è applicabile anche ai procedimenti disciplinari iniziati o da iniziare per fatti avvenuti in precedenza.

Art. 6.

Il presente decreto non si applica al personale delle Ferrovie dello Stato.

Art. 7.

La disposizione contenuta nell'art. 1 del presente decreto ha effetto dal 1° dicembre 1924, le altre hanno vigore dal 1° agosto 1925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 99. — CASATI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1925.
Costituzione del Consiglio agrario provinciale per la provincia di Milano.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1666;
Vista la deliberazione del Consiglio provinciale di Milano, presa nell'adunanza del 30 giugno 1924 per l'istituzione del Consiglio agrario provinciale, ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3229;
Visto il parere del Consiglio superiore dell'economia nazionale, favorevole alla costituzione del nuovo Ente;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' costituito nella provincia di Milano il Consiglio agrario provinciale.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1925.
Soppressione delle Regie agenzie consolari a Tarma ed a Yauli.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

Le Regie agenzie consolari a Tarma ed a Yauli, dipendenti dal Regio consolato a Lima, sono soppresse.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 giugno 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1925.
Istituzione di una Regia agenzia consolare a Johnstown, in sostituzione di quella di Altoona soppressa.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Vista la legge consolare 28 gennaio 1866, n. 2804, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 7 giugno 1866, n. 2996;

Determina:

La Regia agenzia consolare a Altoona dipendente dal Regio consolato a Filadelfia è soppressa, ed in sua vece è istituita

una Regia agenzia consolare alla residenza di Johnstown con la medesima circoscrizione consolare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° giugno 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1925.

Composizione del Comitato superiore di vigilanza delle Regie terme demaniali di Salsomaggiore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 11 della convenzione 20 maggio 1925 tra il Demanio dello Stato e la Società anonima « Regie terme di Salsomaggiore », approvata con R. decreto-legge 14 giugno successivo, n. 970, col quale si dispone la costituzione del Comitato superiore di vigilanza per le Regie terme di Salsomaggiore, composto di sette membri, designati sei dal Demanio, ed uno dalla Società, per tutti i provvedimenti di cui all'anzidetto art. 11 ed all'art. 12 della convenzione stessa;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato superiore di vigilanza, per le Regie terme di Salsomaggiore, è composto coi membri qui appresso indicati, e con le cariche a ciascuno rispettivamente attribuite, in rappresentanza del Regio demanio:

Presidente del Comitato superiore:

Quartieri, ing. gr. cord. Ferdinando, senatore del Regno.

Componenti del Comitato superiore per il Regio demanio:

Rampazzi ing. comm. Angelo, del corpo Reale del Genio civile, presidente di Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Dompè ing. gr. uff. Luigi, ispettore generale delle miniere, capo del corpo Reale delle miniere e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Messea dott. nobile gr. uff. Alessandro, direttore generale della Sanità pubblica nel Ministero dell'interno, e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Gabbi dott. Umberto, professore ordinario di clinica medica nella Regia università di Parma, deputato al Parlamento;

Marangoni dott. gr. uff. Valerio, direttore generale del demanio e delle tasse e membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Art. 2.

Entrerà nel Comitato superiore, quale componente effettivo, il rappresentante della Società esercente che sarà da essa nominato.

Art. 3.

Con successivi decreti sarà provveduto al servizio di segreteria, alle spese, e a quant'altro occorre per il funzionamento del Comitato superiore.

Roma, addì 6 luglio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitoria telegrafica.

Il giorno 9 corrente in Popolo, provincia di Alessandria, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 12 luglio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 152

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 14 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	127 65	Belgio	127 09
Londra	132 595	Olanda	10 88
Svizzera	528 37	Pesos oro (argentino)	24 95
Spagna	394 03	Pesos carta (argent.)	10 95
Berlino	6 4925	New-York	27 249
Vienna (Shilling)	3 85	Russia	
Praga	81 —	Belgrado	47 70
Dollaro canadese	27 25	Budapest	0 0388
Romania	12 95	Oro	525 78

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 125
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	47 —
	5.00 % netto	90 55
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	69 —

Bollettino N. 153

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	127 27	Belgio	126 37
Londra	131 699	Olanda	10 88
Svizzera	526 93	Pesos oro (argentino)	24 90
Spagna	394 36	Pesos carta (argent.)	10 95
Berlino	6 45	New-York	27 116
Vienna (Shilling)	3 84	Russia	—
Praga	80 75	Belgrado	47 80
Dollaro canadese	27 10	Budapest	0 0383
Romania	13 —	Oro	523 21

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 25
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	47 —
	5.00 % netto	91 30
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	68 90

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. 1ª Pubblicazione (Elenco n. 1).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro settennale 1ª serie	3077	Cap. 50,000 —	Gironda Giuseppe fu Alfonso; con usufrutto vitalizio a Stampfli *Sofia* fu Giuseppe, ved. di Gironda Giuseppe.	Gironda Giuseppe fu Alfonso; con usufrutto vitalizio a Stampfli *Josephine-Sofie* fu Giuseppe, ved. ecc., come contro.
3.50 %	710104	35 —	Ardissone *Adelaide* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Albenga (Genova).	Ardissone *Elisabetta-Adelaide* di Francesco, minore, ecc., come contro.
»	783745	175 —	Crema Olga fu Cesare, moglie di *Marco Taricco*, dom. a Napoli.	Crema Olga fu Cesare, moglie di *Taricco Giacomo-Domenico-Marco*, dom. a Napoli.
»	261897	70 —	Antola *Filomena-Assunta* di *Francesco*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Antola *Maria-Assunta-Filomena* di *Agostino-Francesco*, minore, ecc., come contro.
3.50 % (1902)	19505	70 —	Antola Maria-Antonina di *Francesco-Agostino*, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Santa Fè.	Antola Maria-Antonina di *Agostino-Francesco*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 % »	244299 244300	1,035 — 340 —	Angelitti Maria, *Giuseppa* e Teresa fu Amabile, minori, sotto la patria potestà della madre Baglioni Albertina fu Gregorio ved. di Angelitti Amabile, dom. in Aielli (Aquila).	Angelitti Maria, *Giuseppe* e Teresa fu Amabile, minori, ecc., come contro.
»	292006	1,265 —	Dini *Antonietta* fu Pietro, interdetta, sotto la tutela di Dini Giuseppe fu Luigi, dom. ad Arezzo.	Dini *Amabile* fu Pietro, interdetta, ecc., come contro.
3.50 %	292686	119 —	*Mormino Carmela* di Diego, moglie di Vincenzo Artese, dom. in Termini Imerese (Palermo), vincolata.	*Mormino-Morosi Maria-Carmela* di Diego, moglie, ecc., come contro, vincolata.
»	687828	409.50	Mormino-Morosi *Carmela* fu Diego, moglie di Artese Vincenzo, dom. a Termini Imerese (Palermo), vincolata.	Mormino-Morosi *Maria-Carmela* fu Diego, moglie, ecc., come contro, vincolata.
Cons. 5 %	384118	85 —	*Mazzaranghi* Adalgisa fu *Alfredo*, minore, sotto la patria potestà della madre La Rosa Gemma di Luigi, ved. *Mazzaranghi*, dom. a Livorno.	*Mazzeranghi* Adalgisa di *Alessandro*, minore sotto la patria potestà della madre La Rosa Gemma di Luigi, ved. *Mazzeranghi*, dom. a Livorno.
»	384119	335 —	*Mazzaranghi* Alessandro fu *Alfredo*, minore, ecc., come la precedente.	*Mazzeranghi* Alessandro fu *Alessandro*, minore, ecc., come la precedente.
»	384120	510 —	*Mazzaranghi Divo* fu *Alfredo*, minore, ecc. come la precedente.	*Mazzeranghi Dino* fu *Alessandro*, minore, ecc., come la precedente.
»	106967	1,750 —	del Corona Vieri di Manfredi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Livorno; con usufrutto vitalizio a Luserna Rorengo di Campiglione Leonia fu *Alberto*, moglie di del Corona Manfredi, dom. a Livorno.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Luserna Rorengo di Campiglione Leonia fu *Luigi*, moglie, ecc., come contro.
»	106968	1,750 —	del Corona Massimo di Manfredi, minore, ecc., come la precedente, e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	100477	545 —	Magni Augusta fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Roncaroni Edvige* fu Eugenio, ved. Magni, dom. a Brescia.	Magni Augusta fu Giovanni, minore, sotto la patria potestà della madre *Roncoroni Edvigia* fu Eugenio, ved. Magni, dom. in Brescia.
»	124756	2,600 —	Bellone Livia di Angelo, nubile, dom. in Asti (Alessandria).	Bellone Livia di Angelo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
»	180258	125 —	Sabatino *Giuseppe* fu Calogero, dom. a Petralia Sottana (Perugia).	Sabatino *Giuseppa* fu Calogero, *minore sotto la patria potestà della madre Puleo Sebastiana* fu Francesco, dom. come contro.

Debito	Numero di iscrizione	Ammontare della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
3.50 %	781982	66.50	Seminara *Grazia* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Insinga Maria fu Antonino, ved. di Seminara Giuseppe, dom. a Mistretta (Messina).	Seminara *Maria-Annunziata* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	182312	40 —	*Giacobino* Giovanni fu Giacomo, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Rivelli Teresa, fu Nicola, ved. di *Giacobino* Angelo.	*Giacobini* Giovanni fu Giacomo, dom. a Roma; con usufrutto vitalizio a Rivelli Teresa fu Nicola, ved. di *Giacobini* Angelo.
»	76535	415 —		
P. N. 5 %	32032	475 —		
P. N. 4.50 %	12343	121.50		
3.50 %	788408	318.50		
Cons. 5 %	61414	300 —	*Maiorello* Antonio di Gioacchino, dom. a Campagna (Salerno).	*Maioriello* Antonio di Gioacchino, dom. a Campagna (Salerno).
3.50 %	330860	105 —	Beisone *Evelina* fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà di Bocchetti Teresa fu Luigi, dom. a Pinerolo (Torino).	Beisone *Nerina-Elena-Evelina* fu Giuseppe, minore, ecc., come contro.
Buono Tesoro quinquennale XI emissione	844	Cap. 10,500 —	*Baldierotti* Raffaello fu Antonio, interdetto, sotto la tutela di Ferroni Augusto di Erasmo.	*Balderiotti* Raffaello fu Antonio, interdetto, ecc., come contro.
Id. X emiss.	1176	» 800 —	Intestata come la precedente.	Intestata come la precedente.
Cons. 5 %	147962	100 —	Ferrucci Pier Andrea fu Vittorio, dom. in Cagliari.	Ferrucci Pier Andrea fu Vittorio, *minore, sotto la patria potestà della madre Petracco Maddalena, ved. Ferrucci*, dom. a Cagliari.
»	173536	1,345 —	Ferroni Wanda fu Eduardo, moglie di Gobbi Giunio, dom. in Ancona; con usufrutto vitalizio a *Battaglia* Emilia fu Luigi, ved. di Ferroni Eduardo, dom. in Ancona.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a *Bottalica* Emilia fu Luigi, ved., ecc., come contro.
»	345014	135 —	Russillo Filomena di Nicola, *moglie di Russillo Giovanni*, dom. in Baragiano (Potenza), vincolata.	Russillo Filomena di Nicola, *nubile*, dom. come contro.
3.50 %	757771	245 —	Gaudiosi Margherita, *Silveria*, Maria-Luisa e Giuseppina fu Giambattista, minori, sotto la patria potestà della madre Sorricchio Anna fu Francesco, ved. di Gaudiosi Giambattista, dom. in Penne (Teramo).	Gaudiosi Margherita, *Matilde-Silveria-Filomena*, Maria-Luisa, ecc., come contro.
»	750741	38.50		
»	677498	31.50		
Cons. 5 %	88391	150 —	Fundarò Marianna di Francesco, nubile, dom. in Alcamo (Trapani).	Fundarò Marianna di Francesco, *minore sotto la patria potestà del padre*.
»	117224	275 —		
»	117225	125 —		
»	299940	605 —	Bruno Maria Rosaria di Sabato, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Piaggine Soprane (Salerno); con usufrutto vitalizio a Bianco *Rosa* fu *Antonio*, moglie di Bruno Sabato, dom. in Piaggine Soprane (Salerno).	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bianco *Maria-Rosa* fu *Giuseppe*, moglie, ecc., come contro.
»	299941	610 —	Bruno Sabato di Sabato, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Piaggine Soprane (Salerno); con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
»	188155	50 —	*Cambone* Giacomo di Giuseppe, dom. a New York.	*Gambone* Giacomo di Giuseppe.
3.50 %	619797	10.50	Trapani *Annetta* di Francesco, moglie di D'Ajello Enrico, dom. in Palermo.	Trapani *Marianna* di Francesco, moglie, ecc., come contro.
»	690674	24.50	*Mittini* Carolina fu Giuseppe, nubile, dom. a Trecate (Novara).	*Mittino* Carolina fu Giuseppe, nubile, dom., come contro.
»	690675	24.50	*Mittini* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. a Trecate (Novara).	*Mittino* Maria fu Giuseppe, nubile, dom. come contro.
»	416297	35 —	Crosara *Giuseppina* del fu prof. Giuseppe, nubile, dom. in Ascoli Piceno.	Crosara *Rosa-Adelina-Enrica-Giuseppina* fu Giuseppe, nubile, dom. in Ascoli Piceno.
Cons. 5 %	144384	2,500 —	Bortoli *Margherita-Maria* ed Adriano fu Gio. Batta, minori, sotto la patria potestà della madre Betto Maria Vittoria fu Antonio, ved. Bortoli Gio. Batta, dom. in Padova.	Bortoli *Maria-Margherita* ed Adriano fu Gio. Batta, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 4 luglio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a posti gratuiti e semigratuiti nel Regio istituto nazionale pei sordomuti, in Milano.

A tutto il giorno 15 agosto 1925 è aperto presso questo Regio istituto il concorso a posti gratuiti e semigratuiti per sordomuti d'ambo i sessi.

Per essere ammessi a detto concorso le famiglie interessate dovranno presentare alla Direzione del Regio istituto pei sordomuti in Milano (via S. Vincenzo, 7) apposita domanda corredata dei seguenti documenti;

1° fede di nascita da cui risulti l'età del concorrente fra 7 e 10 anni non compiuti;

2° certificato dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del Comune di provenienza, da cui risulti che il concorrente è affetto da sordomutismo, ma esente da altre anomalie psicofisiche;

3° certificato di vaccinazione;

4° certificato rilasciato dal sindaco comprovante lo stato di famiglia e le sue condizioni economiche;

5° titoli di benemerenza militari e civili acquistati da ascendenti e collaterali del concorrente.

Le domande e i documenti (in carta libera) devono essere legalizzati;

6° obbligazione del padre, o di chi ne fa le veci, di riaccogliere in famiglia l'alunno o l'alunna dimessi dall'Istituto, dopo compiuto il corso d'istruzione, o quando per motivi previsti dal regolamento interno risultassero incapaci d'istruzione o inadatti alla vita di collegio.

L'accettazione dell'alunno è sempre subordinata al preventivo esame e al giudizio della Commissione speciale composta del direttore, del sanitario e degli insegnanti dell'Istituto.

Milano, 1° luglio 1925.

Il Regio commissario: G. Ferreri.

Proroga dei termini per il concorso al Pensionato artistico nazionale, in Roma.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduti il bando di concorso in data 1° maggio 1925, a quattro pensioni del Pensionato artistico nazionale: una per la pittura, una per la scultura, una per l'architettura e una per la decorazione, pubblicato nel n. 119 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 23 maggio 1925 e nel n. 22 del Bollettino ufficiale della Pubblica istruzione del 28 maggio successivo e la rettifica al bando stesso in data 1° giugno 1925 in corso di pubblicazione;

Decreta:

Sono prorogati i termini indicati nel bando di concorso predetto:

per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dal 30 giugno al 15 settembre 1925;

per la esecuzione della prova d'ammissione al concorso medesimo dal 15-16 luglio 1925 al 1°-2 ottobre 1925;

per la prima prova del concorso dal 1° all'8 ottobre 1925.

Roma, addì 15 giugno 1925.

Il Ministro: Fedele.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a 270 posti di volontario nel ruolo (gruppo B) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, nn. 2960 e 3084; 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1925, n. 1127;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami per 270 posti di volontario nel ruolo (gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Art. 2.

Il concorso verterà sulle materie di cui al programma allegato che fa parte integrante del presente decreto.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 5 e 6 ottobre 1925 presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia: quelle orali in Roma presso il Ministero delle finanze in giorni che saranno all'uopo destinati.

Art. 3.

Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno degli aspiranti su carta bollata da L. 3 e munite della quietanza comprovante il pagamento della somma di L. 25 per tassa di ammissione ai sensi del R. decreto-legge 10 maggio 1923, n. 1173, dovranno essere presentate entro il 20 agosto 1925 alle Intendenze di finanza, che, riconosciutene la regolarità, le trasmetteranno con l'indicazione del giorno in cui furono presentate a man mano che le avranno ricevute, al Ministero delle finanze (Direzione generale delle imposte dirette).

Nelle domande gli aspiranti dovranno designare la sede, tra quelle indicate nell'articolo precedente, presso la quale intendono sostenere le prove scritte.

Con decreto Ministeriale non motivato e non soggetto ad alcun gravame, può essere negata l'ammissione al concorso.

Art. 4.

A corredo delle domande di ammissione gli aspiranti debbono produrre i seguenti documenti stesi sulle competenti carte bollate e debitamente legalizzati:

1. Copia dell'atto di nascita da cui risulti che, alla data del presente decreto, l'aspirante abbia compiuto il 18° e non oltrepassato il 26° anno di età.

Per gli aspiranti ex-combattenti il limite massimo di età è elevato di anni 5.

Per gli invalidi di cui alla legge 21 agosto 1921, n. 1312, il limite stesso è elevato ad anni 39.

2. Certificato di cittadinanza italiana.

3. Certificato generale del casellario giudiziario.

4. Certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci delle precedenti residenze entro l'anno.

5. Certificato medico rilasciato da un ufficiale in servizio attivo permanente del Regio esercito o della Regia marina, da un medico provinciale ed anche, per giustificate circostanze, dal medico condotto del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione fisica, questa deve essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica ad alcuno degli impieghi dell'Amministrazione finanziaria.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione.

6. Certificato od altro documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul

reclutamento. Gli ex combattenti dovranno comprovare la specie e la durata del servizio militare prestato, durante la guerra 1915-1918 presso l'Esercito operante, nei reparti indicati dall'art. 1 del R. decreto 18 dicembre 1922, n. 1637.

7. Diploma di licenza di istituto tecnico o liceale.

8. Fotografia recente del candidato con la firma di lui e con dichiarazione del notaio od anche del sindaco che comprovi la identità della persona.

Art. 5.

I documenti di cui ai nn. 2, 3, 4 e 5 dell'articolo precedente dovranno essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione delle firme non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dal sindaco di Roma.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni civili dello Stato come impiegati di ruolo potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai nn. 1, 7 ed 8 del precedente articolo, insieme a copia dello stato di servizio rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici.

I concorrenti i quali alla data del presente decreto si trovassero alle armi per obblighi di leva potranno esibire, invece dei documenti di cui ai nn. 4, 5 e 6, un certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto a cui aspirano.

Le donne non potranno prendere parte al concorso.

Art. 6.

Con decreto Ministeriale sarà provveduto per la nomina della Commissione centrale che dovrà predisporre i temi, esprimere il proprio giudizio sulle prove scritte e poi su quelle orali dei concorrenti ammessi a sostenerle.

Art. 7.

Per gli esami saranno osservate le modalità di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, recante disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

Art. 8.

Per ciascuna prova scritta possono essere assegnate otto ore di tempo dalla dettatura del tema, scadute le quali i candidati sono tenuti a presentare il proprio lavoro e le relative minute anche se non fossero ultimati.

Art. 9.

Il giudizio sulle singole prove di esame è espresso distintamente per ogni lavoro scritto e nei singoli esami orali per ciascuna parte del programma con punti dall'uno al dieci di cui dispone ciascun esaminatore.

Sono chiamati agli esami orali i candidati che abbiano riportato sette punti nel complesso delle prove scritte e non meno di sei in ciascuna di esse. Nella prova orale debbono conseguire almeno una media di sei punti.

La votazione è stabilita dalla somma della media di punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superata la prova di esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. L'Amministrazione ha però facoltà di assegnare ai detti concorrenti, secondo l'ordine di graduatoria, i posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Restano ferme le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, per l'assunzione degli invalidi di guerra e quelle contenute nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 11.

A parità di merito, le precedenze saranno determinate con le norme contenute nell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 12.

A coloro che conseguiranno la nomina a volontari sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Qualora entro tale termine, escluso il caso di trovarsi sotto le armi per obbligo di leva, non assumano servizio, saranno tenuti rinunciatari senza bisogno di ulteriore diffida anche se non abbiano presentata espressa rinuncia.

Art. 13.

La graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Gli eventuali reclami contro la graduatoria da presentarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* saranno decisi in via definitiva, con decreto Ministeriale, sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 14.

I vincitori del concorso saranno assunti ai posti disponibili nel ruolo (gruppo *B*) dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette dopo effettuati i passaggi e le sistemazioni in ruolo di cui al R. decreto-legge 8 maggio 1923, n. 843.

Art. 15.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

Programma del concorso per esami ai posti di volontario nell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette.

Prove scritte:

Parte I. — Componimento in lingua italiana.

Parte II. — Elementi di scienza delle finanze e di legislazione tributaria.

Prove orali:

Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze; di diritto civile e commerciale; di diritto amministrativo e costituzionale secondo i programmi per gli istituti tecnici.

Il Ministro: DE' STEFANI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.